

# Salute e sicurezza sul lavoro e formazione

L'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

10 giugno 2025

Lorenzo Fantini

*Consulente, già avvocato e dirigente presso il Ministero del lavoro*

## Novità in materia di formazione

**La legge n. 215/2021 interviene in modo significativo in materia di formazione**, adempimento fondamentale per garantire l'educazione di lavoratori e altri soggetti operanti in azienda al lavoro sicuro (soprattutto tenendo conto che la massima parte degli infortuni sul lavoro è causata dai c.d. «comportamenti pericolosi» dei lavoratori). **Attenzione: l'Accordo NON disciplina (se non in minima parte) l'addestramento, misura di prevenzione fondamentale ma diversa rispetto alla formazione e che ad essa si deve integrare, quando previsto dalla legge**

In particolare, viene previsto quanto segue, modificando l'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008: *“Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”*

**La legge n. 85/2023 ha, altresì, previsto che l'Accordo in parola indichi le modalità per la verifica dell'efficacia della formazione da parte dei «soggetti obbligati»**

# Un Accordo per molto tempo atteso...

A seguito della strage del “cantiere Esselunga” di Firenze il Ministro del lavoro ha voluto una forte accelerazione di tutte le attività in corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Questa volontà si è, ad esempio, concretizzata nella “patente a crediti” in edilizia, introdotta dal D.L. n. 19/2024 (c.d. PNRR)

**Anche i lavori per la redazione dell’Accordo sono stati velocizzati. Il 7 e il 28 novembre 2024 l’Accordo è stato portato in Conferenza Stato-Regioni ma la sua approvazione è stata rimandata...il 17 aprile 2025 l’Accordo è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Infine, è stato pubblicato in Gazzetta in data 24 maggio 2025, entrando in vigore il giorno stesso della pubblicazione.** Questa pubblicazione è già una ottima notizia, visto che abbiamo un quadro molto più «unificato» della regolamentazione della massima parte dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

## Le novità volute dal Legislatore in materia di formazione

L'Accordo introduce innanzitutto la regolamentazione dei punti imposti dalla legge n. 215/2021:

- A) **Formazione obbligatoria per il datore di lavoro** (che non svolga i compiti di RSPP, nel qual caso la relativa disciplina è già cogente)
- B) **Obbligatorietà della verifica finale di apprendimento e di quella di gradimento** per tutti i corsi di formazione e aggiornamento. Se si opta per le domande a risposta multipla, 30 domande (con 70% minimo di risposte corrette), in aggiornamento almeno 10 domande (sempre con almeno il 70% di risposte corrette)
- C) **Modalità cogenti per verificare l'efficacia della formazione *on the job*** (nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro). Vengono indicate tre modalità: 1. Analisi infortunistica 2. Questionari al personale. 3. Check-list di controllo

## Le novità volute dal Legislatore in materia di formazione

L'Accordo introduce interessanti conferme/novità:

- A) **Il datore di lavoro** (operando, in tal caso, come «soggetto formatore») può continuare a formare – unicamente – i propri lavoratori, dirigenti e preposti
- B) Viene meno la possibilità che i lavoratori possano completare i percorsi formativi entro 60 giorni dalla assunzione, previsione contenuta nell'Accordo per lavoratori del 21 dicembre 2011 e ora non presente nell'Accordo del 17 aprile 2025
- C) Viene fortemente potenziato il percorso formativo per il preposto: corso di 12 ore e aggiornamento biennale per almeno 6 ore, senza possibilità di utilizzo dell'*e-learning*; **viene rivisto il corso dirigenti** (durata di 12 ore ma modulo «specifico» di 6 ore se l'impresa opera nei cantieri)

# Luci: la formazione per i datori di lavoro (non RSPP)

Per i datori di lavoro è introdotto un corso di 16 ore con una **prima parte giuridica** (sui ruoli della salute e sicurezza sul lavoro, le responsabilità (anche ex d.lgs. n. 231/2001), i rapporti con gli organi di vigilanza, la prevenzione delle violenze e molestie al lavoro) e **una seconda parte sulla organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro** (luoghi e attrezzature, valutazione dei rischi, DUVRI, emergenze, sorveglianza sanitaria, **partecipazione dei lavoratori e dei RLS**, modelli di gestione, costi della sicurezza, comunicazione). **Il corso si può anche seguire in e-learning**

Per i cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore sui: *«Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili»* (sui soggetti operanti in cantiere, sugli obblighi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008, sulla redazione dei piani di sicurezza, PSC e POS). **Dunque, il datore di lavoro di impresa affidataria dovrà seguire il corso per 16+6 ore** (modulo «generale» e quello «specifico» per datore di lavoro di impresa affidataria)

## Luci: formazione «ambienti confinati» e «attrezzature»

L'accordo del 17 aprile 2025 contiene il percorso formativo minimo per i lavori negli ambienti «*sospetti di inquinamento o confinati*» di cui al **d.P.R. n. 177/2011**. L'Accordo individua tale percorso formativo e di addestramento in 12 ore. **Attenzione: percorso da integrare con addestramento (ad esempio, se lo specifico DPI lo richiede)**

Viene anche rivisto l'elenco delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, inserendo in esso attrezzature non disciplinate nell'Accordo del 21 febbraio 2012 (es.: il carro ponte, macchina agricola raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali)

## Disposizioni transitorie e riconoscimenti di crediti formativi

L'Accordo abroga i 5 diversi Accordi oggi in vigore

L'Allegato III contiene la tabella dei crediti formativi

Il corso per «ambienti confinati» va erogato entro 12 mesi

Il corso datore di lavoro va concluso entro 24 mesi

Per i primi 12 mesi hanno piena validità corsi erogati in base agli Accordi abrogati o nel rispetto dell'Allegato XIV (Coordinatori). **Ai corsi erogati «in vigenza» degli Accordi attuali è attribuito credito formativo totale**

# Ombre: troppa burocrazia? Si migliora l'efficacia della formazione? Si considerano temi «nuovi»?

Le opinioni di Lorenzo Fantini

- La parte IV dell'Accordo sembra troppo macchinosa, anche se lo scopo di questa disciplina (micro e macro progettazione, fascicolo dell'opera, verbali ect.) è nobile: mandare fuori mercato i soggetti formatori sciagurati
- **La parte sull'efficacia della formazione è un buon inizio, nulla più...**
- **Manca una disciplina coraggiosa sulla realtà virtuale** (che si potrebbe usare per l'addestramento) **e una che sia davvero convincente sulla formazione agli stranieri**
- **L'auspicio: nell'Accordo ci sono diversi punti controversi, sarebbe utilissimo un atto interpretativo a chiarimento, che faccia chiarezza**(ad esempio, nella forma della circolare congiunta Stato-Regioni o, addirittura, in quella dell'Accordo, come si fece nel 2012) **per tutti. Sembra che l'INL stia preparando (sarebbe ottimo) una circolare sulle ricadute sanzionatorie dell'Accordo**